



REDDITO IMPRESA E IRAP

Le novità della Legge di Bilancio 2025 per gli enti finanziari (Parte II)

di Chiara Grandi, Giuseppe Stagnoli

Seminario di specializzazione

Lettura e analisi della centrale dei rischi

Scopri di più

In un precedente intervento, sono stati illustrati i **differimenti** della **deducibilità di specifici componenti negativi**, previsti dalla **Legge di Bilancio 2025**, nella determinazione del reddito imponibile delle **banche**, delle **imprese assicurative** e, in generale, di tutti gli **enti creditizi e finanziari**. In questa occasione, si analizzeranno le ulteriori disposizioni introdotte dai [**commi 18-20, L. 207/2024**](#). Sempre per una migliore chiarezza espositiva, i riferimenti temporali (es. 2025) si intenderanno riferiti ai **periodi d'imposta in corso al 31 dicembre delle annualità indicate**.

Nella maggior parte dei casi, i rinvii e le dilazioni delle deduzioni esposti nel precedente articolo comporteranno un **incremento del reddito imponibile Ires** e del **valore della produzione netta Irap** per i periodi d'imposta 2025 e 2026. Con **riferimento all'Ires**, salvo che, anche ad esito della rideterminazione, non continui a sussistere una perdita fiscale, il comma 18 introduce un importante vincolo: le **perdite fiscali pregresse** e l'eventuale **eccedenza Ace**, riportata dai periodi precedenti, potranno essere scomputate dal **maggior reddito imponibile** che emerge per effetto dei citati differimenti **limitatamente al 54%** di tale maggior reddito. Questo limite rappresenta un'eccezione al regime ordinario di utilizzo delle perdite e delle eccedenze Ace, che resta, invece, applicabile alla **parte residua del reddito imponibile**.

Tale norma, **valida per il solo periodo d'imposta 2025**, renderà, pertanto, necessaria la determinazione di 2 **distinti calcoli del reddito imponibile**: uno che tenga conto delle disposizioni introdotte dai [**commi 14-17**](#) della Legge di Bilancio 2025 e uno che ne sia privo.

A titolo esemplificativo, si ipotizzi una **società soggetta alla disciplina** in commento che determini, applicando le disposizioni della Legge di Bilancio 2025, un **reddito di competenza pari a 300.000 euro**, a fronte di un **reddito che sarebbe stato pari**, in assenza di tali nuove previsioni, **a 200.000 euro**: il **maggior reddito è pari**, pertanto, **a 100.000 euro**. Assumendo che non vi siano eccedenze Ace, le **perdite pregresse** (che si presumono capienti) **sarebbero scomputabili** come segue:



- sul **reddito determinato** “ante L. 207/2024”, per 160.000 euro (80% di 200.000 euro);
- sul **maggior reddito** “post L. 207/2024”, per 54.000 euro (54% di 100.000 euro).

Nell'esempio proposto, il **reddito imponibile** del periodo d'imposta 2025 **sarebbe pari a 86.000 euro** (euro 300.000 – euro 160.000 – euro 54.000).

Il medesimo comma 18 prevede, altresì, che la limitazione all'utilizzo delle perdite fiscali e dell'Ace operi anche per la **determinazione del reddito** dei soggetti aderenti al regime di **consolidato**: dopo che le partecipanti avranno determinato (seguendo le regole sopra illustrate) e trasferito il loro (eventuale) reddito imponibile alla consolidante, questa potrà **computare in diminuzione dal reddito complessivo globale le ulteriori eventuali perdite pregresse**, maturate in vigenza di consolidato, e le **eccedenze Ace nella misura del**:

- **54%**, con riferimento al maggior reddito rideterminato **“post L. 207/2024”**. A tale fine, è disposto che il reddito complessivo globale si considera prioritariamente formato dai **maggiori redditi imponibili delle singole consolidate** (riprendendo l'esempio precedente, si dovrà considerare l'importo di 46.000 euro);
- **80%**, con riferimento all'ammontare residuo del **reddito complessivo globale**.

I commi 19 e 20 intervengono sulla rideterminazione degli **acconti** dovuti per i **periodi d'imposta interessati dalle modifiche**, nonché sulle relative **modalità di versamento**. In particolare, per il calcolo degli acconti:

1. relativi al **periodo di imposta 2025**, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata **senza dedurre le quote dei componenti negativi** di reddito indicati nei commi da 14 a 17 (ed esaminati nel precedente intervento) di competenza del 2024, applicando inoltre la limitazione all'utilizzo delle perdite pregresse e delle eccedenze Ace, di cui al comma 18 sul **maggior reddito imponibile rideterminato**;
2. relativi al **periodo di imposta 2026**, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza dedurre le quote dei componenti negativi di reddito indicati nei commi da 14 a 17 di competenza del 2025 e senza considerare i **differimenti introdotti da tali commi**;
3. relativi al **periodo di imposta 2027, 2028 e 2029**, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata escludendo i differimenti introdotti dai **commi da 14 a 17**.

Non si può fare a meno di notare come la formulazione della lettera b), del comma 19, sia piuttosto infelice. Se, da un lato, infatti, il Legislatore impone di **non tenere in considerazione tout court le disposizioni che prevedono di portare in deduzione i componenti negativi** più volte menzionati, secondo i loro “piani di ammortamento” iniziali, dall'altra parte precisa che **non si deve tenere conto** neppure delle quote differite ai sensi dei **commi 14-17**, come se queste ultime si **aggiungessero a quelle originarie**. Ma poiché proprio i **commi da 14 a 17** azzerano qualsiasi **deduzione per il periodo 2025** e i differimenti che gli stessi disciplinano



hanno effetto a **partire dal successivo periodo 2026**, la necessità di rideterminare il reddito imponibile del 2025 risulterebbe **priva di significato**: adottando il metodo storico per il calcolo degli acconti, infatti, **l'imposta del 2025 sarebbe già stata calcolata su un reddito "maggiorato" dalle mancate deduzioni**. A tale proposito, si auspica un intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia delle entrate o dello stesso Legislatore.

Da ultimo, il comma 20 stabilisce, per i **soli periodi d'imposta 2025 e 2026**, il **divieto** di versare la quota relativa ai **maggiori acconti** rideterminati sulla **base delle disposizioni** della Legge di Bilancio, tramite l'istituto della **compensazione**, sia orizzontale che verticale. Tralasciando i dubbi interpretativi innanzi espressi circa **l'effettiva sussistenza di un maggiore acconto da versare nel periodo 2026** a seguito della rideterminazione dell'imposta 2025, **tale norma impedisce di compensare**, anche qualora le società interessate dalle novità normative dispongano di crediti (siano essi Ires, Irap o di altra natura) in misura capiente, **la parte di acconti che eccede l'imposta** che si sarebbe determinata **senza applicazione dei commi da 14 a 19.**

Queste disposizioni comportano un significativo **impatto operativo** per gli enti creditizi e finanziari, richiedendo particolare attenzione per la **corretta identificazione** dei redditi imponibili di riferimento per ciascun periodo d'imposta e l'**adeguamento delle procedure contabili e fiscali** per garantire la **conformità** ai **nuovi obblighi normativi**.